

COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



Consiglio Comunale Numero 29 del 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARELLI MARCO NATALE	X	
SPELTA MAURIZIO	X	
BETTOLINI ROSSANA	X	
BONTEMPI LUIGI VIRGINIO		X
FRANCHINI ROBERTO	X	
GELPI ALBERTO		X
GILLERIO GIANFRANCO	X	
GIROTTA CLAUDIO	X	
IAMONI MARCO ANDREA	X	
SANZANI ELENA		X
TACCHELLA ANGELO	X	
TOTALE N.	8	3

Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dottor MARELLI MARCO NATALE – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore Esterno Bandecchi Donato

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Morimondo fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Morimondo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione

permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del

08/06/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2). che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

3). che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

4). che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di dare immediata applicazione agli adempimenti previsti nel presente atto

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO NEL 2015. AGGIORNAMENTO.

Partecipazioni societarie

Ragione Sociale CAP HOLDING S.P.A.

Codice Fiscale 13187590156

Forma Giuridica Società per Azioni

Anno di costituzione 2000

Durata dell'impiego Anni 29

Sede Legale Assago MI – Viale del Mulino n.2 – Palazzo U10

Link di collegamento <http://www.capholding.it>

Misura della partecipazione 0,001%

Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO

settore attività: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di direzione aziendale.

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Ragione Sociale NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Codice Fiscale 04191340969

Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione 2003

Link di collegamento: www.naviglilombardi.it

Misura della partecipazione 0,2 %

Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO

settore attività: altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale; pubbliche relazioni e comunicazione.

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2015 (ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: <http://www.comune.morimondo.mi.it>).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'*accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “*relazione*” nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è trasmessa all'organo assembleare, in modo che i consiglieri possano conoscere il procedimento conclusivo del piano avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO NEL 2015

Partecipazioni societarie

Ragione Sociale CAP HOLDING S.P.A.

Codice Fiscale 13187590156

Forma Giuridica Società per Azioni

Anno di costituzione 2000

Durata dell'impiego Anni 29

Sede Legale Assago MI – Viale del Mulino n.2 – Palazzo U10

Link di collegamento <http://www.capholding.it>

Misura della partecipazione 0,001%

Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO

settore attività: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di direzione aziendale.

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Ragione Sociale NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Codice Fiscale 04191340969

Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione 2003

Link di collegamento: www.naviglilombardi.it

Misura della partecipazione 0,2 %

Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO

settore attività: altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale; pubbliche relazioni e comunicazione.

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Dalla sede municipale addì 26/09/2017

IL SINDACO
dott. Marelli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 26/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PATRIMONIALE
Rejna Giorgio

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Marelli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 09/10/2017 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Morimondo 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- ☐ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Sagaria